

Così mi pare di aver risposto a tutti i dubbi manifestati dall'onorevole Gianolio.

Quanto poi alla osservazione dell'onorevole Borgatta, a me pare che non sia necessario quanto egli propone, poichè veramente la Commissione centrale è competente relativamente alle vertenze che rappresentano una quistione di diritto, non di fatto. Soltanto la Commissione centrale rappresenta la terza istanza quando si deve dichiarare se il dato titolo possa ritenersi simulato nel caso singolo, e siccome questo non può naturalmente applicarsi alla legge dei fabbricati, a me pare che basti soltanto dire per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 50 della legge 24 agosto 1877.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finochiaro Aprile, relatore. L'articolo proposto dall'onorevole Morelli è lo stesso della Commissione modificato solo nella forma. L'onorevole Morelli vi ha aggiunto il richiamo tassativo delle disposizioni di legge alle quali si riferisce l'articolo istesso.

La Commissione non può avere quindi alcuna difficoltà di accettare questo emendamento.

Non posso dire lo stesso delle proposte dell'onorevole Gianolio.

La prima è più che altro un dubbio che, col l'articolo proposto, possa intendersi limitato il diritto del contribuente ad essere inteso dalle Commissioni al solo caso in cui sia fissato a domanda dello stesso contribuente il giorno della discussione del ricorso. Questo dubbio però non ha sussistenza, avendo la Commissione scritto nel suo articolo che il contribuente debba *sempre* ricevere l'analogo avviso. Quindi è chiaro che, in tutti i casi, la discussione del ricorso debba avvenire dopo che al contribuente sia stato notificato l'avviso che indica il giorno della discussione.

L'altra osservazione dell'onorevole Gianolio si riferisce alla facoltà del contribuente, di poter essere rappresentato innanzi alle Commissioni dall'incaricato della gestione de' suoi affari.

Dirò anzitutto che la Commissione non conservò nel suo articolo lo formula generica " o vi si faccia rappresentare „ potendo essa nella pratica riuscire pericolosa per l'intramettanza dei sollecitatori di mestiere, che è bene sia prevenuta ed impedita.

Potendo verificarsi l'inconveniente che affaristi, sollecitatori e mestieranti si servano della facoltà che ha il contribuente di essere rappresentato innanzi le Commissioni per turbare con ingerenze non sempre legittime il retto funzionamento delle

Commissioni medesime, era giusto consiglio di prevedere l'inconveniente ed impedirlo.

L'aggiunta alla quale l'onorevole Gianolio accenna, non riferendosi a ciò, ma alla facoltà del contribuente di essere rappresentato tassativamente da chi ha la gestione dei suoi affari, ciò che è ben diverso, potrebbe in massima essere accolta.

Ma quello che egli desidera è già ammesso col sistema vigente: e non vi è ragione perchè sia mutato.

Se l'onorevole ministro delle finanze vorrà sul proposito fare delle dichiarazioni nel senso che continuerà ad essere ammesso che innanzi alle Commissioni possano anche presentarsi, in luogo del contribuente, coloro che hanno la gestione dei loro affari l'onorevole Gianolio potrebbe accontentarsi delle dichiarazioni stesse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. In quanto all'onorevole Morelli dirò che non si tratta di un emendamento, ma di una riproduzione dell'articolo della Commissione con un chiarimento, cioè colla citazione della legge di cui si richiama l'articolo 50.

Conseguentemente, d'accordo colla Commissione non ho, nè posso avere nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Morelli. La sostanza è la stessa.

Ma vi sono poi gli emendamenti proposti dall'onorevole Gianolio.

Il primo suo emendamento mi pare che non potrebbe essere ammesso. Imperocchè, secondo il testo proposto dalla Commissione, la notificazione del giorno dell'udienza deve essere fatta al contribuente sempre, abbia o non abbia il contribuente chiesto di essere sentito. Sarebbe un peggiorativo l'emendamento dell'onorevole Gianolio, secondo il quale, se mal non ho capito, la notificazione non sarebbe richiesta in tutti i casi. Mi pare quindi che essendo maggiore la garanzia del contribuente secondo la proposta della Commissione, di quella che sarebbe coll'emendamento Gianolio, egli non dovrebbe insistere nella sua proposta.

Col secondo emendamento l'onorevole Gianolio non vorrebbe la limitazione che il contribuente possa essere sentito solo personalmente; ma vorrebbe ammettere, per disposizione della legge, la facoltà nel contribuente di farsi rappresentare da colui che abitualmente ha la gestione dei suoi affari.

A questo proposito io debbo dichiarare, senza la minima esitazione, che anche oggi non si esige